



*Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

## Istituto Istruzione Superiore "Palazzolo Acreide"

Liceo delle Scienze Umane • Liceo Linguistico • Liceo Classico • Liceo Artistico • Tec. Industriale • Prof. Agrario • Prof. Alberghiero

### Circolare Interna n. 22

AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA

AL DSGA

Al sito web

**Oggetto: Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato (Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13).**

### PREMESSA

La Circolare 1585 intende fornire "istruzioni ed indicazioni operative" per la gestione della materia relativa ai lavoratori fragili nell'ambito delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 negli ambienti di lavoro. La nota del Ministero dell'Istruzione si fonda sui contenuti della Circolare Interministeriale 13 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute), in special modo per l'individuazione della condizione di fragilità. **Quest'ultima deve "intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica".**

### LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Ricordiamo che la sorveglianza sanitaria (prevista dal D.Lgs.81/08) è effettuata dal medico competente ed opera come strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Nella situazione epidemiologica da COVID-19 è stata prevista una sorveglianza sanitaria straordinaria, fino alla cessazione dello stato di emergenza, nei confronti dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio (D.L.34/2020). Tale forma di sorveglianza sanitaria, non essendo stata oggetto di proroga dai successivi provvedimenti legislativi, ha cessato di produrre effetti a partire dal 1° agosto. E' stata comunque riconfermata la possibilità per i lavoratori di chiedere al proprio datore di lavoro l'attivazione delle opportune misure di sorveglianza sanitaria; questo, anche nell'ipotesi in cui il D.Lgs.81/08 non disponga la nomina del medico competente. In questo senso e fermo restando la competenza delle Commissioni



*Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

## **Istituto Istruzione Superiore "Palazzolo Acreide"**

Liceo delle Scienze Umane • Liceo Linguistico • Liceo Classico • Liceo Artistico • Tec. Industriale • Prof. Agrario • Prof. Alberghiero

Mediche di Verifica, la circolare 13 assegna al Medico Compete il compito di supportare il Dirigente Scolastico nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione all'interno dei luoghi di lavoro.

### **IL CONCETTO DI FRAGILITA'**

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute individua il concetto di fragilità del lavoratore correlandolo alla preesistenza di stati morbosi che, a causa della attuale pandemia, potrebbero vedere aggravati i propri effetti sulla salute del lavoratore. In particolare, il concetto di fragilità va individuato nelle "condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico". A questo proposito, il Rapporto nr.58 del 28 agosto (a cura dell'Istituto Superiore di Sanità) si era già pronunciato con riferimento all'età del lavoratore specificando che la "maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio".

### **PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA**

La procedura per l'attivazione della sorveglianza sanitaria straordinaria, descritta dalla circolare ministeriale, prevede le seguenti fasi:

1. Il lavoratore che ritenga, per effetto delle proprie certificate patologie, di necessitare di opportune forme di sorveglianza sanitaria, chiede al proprio Dirigente Scolastico di essere sottoposto a visita. Al momento della visita medica dovrà fornire al medico competente tutta la documentazione relativa alle patologie certificate;
2. Il Dirigente che riceve la richiesta, attiva la sorveglianza (non è previsto alcun margine discrezionale) inviando la richiesta del lavoratore al proprio medico competente ovvero ad uno degli istituti più sopra indicati;
3. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente (o agli altri organi di verifica) una descrizione dettagliata della mansione del lavoratore, della eventuale postazione di lavoro e delle misure adottate nella propria istituzione scolastica per limitare il rischio da contagio;
4. Il medico competente, all'esito della visita, esprimerà il proprio giudizio di idoneità/inidoneità fornendo anche le eventuali prescrizioni per l'adozione delle misure maggiormente cautelative nei confronti della salute del lavoratore.

In particolare, il giudizio del medico competente potrà essere:



*Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

## **Istituto Istruzione Superiore "Palazzolo Acreide"**

Liceo delle Scienze Umane • Liceo Linguistico • Liceo Classico • Liceo Artistico • Tec. Industriale • Prof. Agrario • Prof. Alberghiero

- Idoneità;
- Idoneità con prescrizioni;
- Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio.

### **CONSEGUENZE DELL'ESITO DELLA VISITA MEDICA**

Effetti del giudizio del medico competente (o dell'ente presso cui si è tenuta la visita medica stessa).

### **PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO**

#### **Idoneità**

In tale caso, non avendo riscontrato il medico competente particolari rischi connessi allo stato di salute del lavoratore, lo stesso può continuare a svolgere il proprio lavoro ovvero, laddove fosse stato in precedenza dichiarato inidoneo, riprendere il proprio lavoro.

#### **Idoneità con prescrizioni**

In questo caso spetta al Dirigente scolastico provvedere all'eventuale fornitura di dispositivi di protezione individuale particolari o all'adattamento degli ambienti di lavoro o dei tempi di esecuzione e, comunque, adottare tutte le indicazioni fornite dal medico competente. Nel caso in cui, dal giudizio del medico competente non si evincano chiaramente gli elementi prodromici all'adozione delle misure di prevenzione, il Dirigente scolastico può richiedere una revisione del giudizio stesso al fine di acquisire tutti gli elementi utili alla tutela della salute del lavoratore.

#### **Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio**

Sulla base degli elementi relativi alla salute del lavoratore ed alla situazione epidemiologica in corso il medico competente può ritenere di dover esprimere un giudizio di inidoneità. In tal caso il giudizio può sostanziarsi in:

- a) Inidoneità relativa alla specifica mansione svolta;
- b) Inidoneità a qualsiasi attività lavorativa (in quel dato contesto)

#### **a) Inidoneità relativa alla specifica mansione svolta**

La circolare ministeriale, nel disciplinare la gestione dei lavoratori che rientrano in tale casistica, prende a riferimento il CCNI sull'utilizzazione del personale inidoneo del 25 giugno 2008 secondo cui il personale docente ed educativo può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nella scuola, sottoscrivendo un apposito contratto di lavoro.



*Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

## **Istituto Istruzione Superiore "Palazzolo Acreide"**

Liceo delle Scienze Umane • Liceo Linguistico • Liceo Classico • Liceo Artistico • Tec. Industriale • Prof. Agrario • Prof. Alberghiero

L'utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo alla specifica mansione potrà avvenire solo a domanda dell'interessato, da produrre senza indugio, all'esito del giudizio di inidoneità, al Dirigente scolastico. La domanda potrà essere prodotta dal lavoratore in ogni momento, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità. Se il lavoratore non richiede esplicitamente di essere impegnato in altri compiti dovrà fruire necessariamente di un periodo di malattia (valido ai fini della determinazione del periodo di comparto) per la durata del periodo di inidoneità. Nel caso in cui, invece, il lavoratore richieda l'utilizzo in altri compiti, il Dirigente scolastico trasmetterà all'Ufficio scolastico regionale il giudizio di inidoneità specificando altresì il possibile o meno impiego del lavoratore all'interno dell'istituto di titolarità. L'impiego del docente in conseguenza del nuovo contratto prevederà un orario di 36 ore in attività che, a titolo di esempio, possono riguardare:

- servizio di biblioteca;
- organizzazione dei laboratori;
- supporto didattico ed educativo;
- supporto nell'utilizzo di audiovisivi e nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nel PTOF.

La nuova prestazione lavorativa potrà essere svolta anche nella forma di "lavoro agile".

### **b) Inidoneità a qualsiasi attività lavorativa**

In questo caso il lavoratore sarà posto in malattia d'ufficio fino alla scadenza del periodo di inidoneità indicato.

### **Rinvio del periodo di prova**

Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, nel caso in cui l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.

### **Sostituzione del personale**

Il posto disponibile per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto con supplenza.

## **PERSONALE ATA ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO**

### **Dsga, assistente amministrativo e, ove ritenuto opportuno, assistente tecnico**



Via A. Uccello, s.n.c.  
96010  
Palazzolo Acreide (SR)

Tel. 0931 882325  
Fax 0931 876494

sris003005@istruzione.gov.it  
sris003005@pec.istruzione.it  
polivalentepalazzolo.edu.it

Cod. Min. SRIS003005  
P. Iva/C.F. 93034000898  
Cod. Univoco UFAGLK



*Ministero dell'Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

## **Istituto Istruzione Superiore "Palazzo Acreide"**

Liceo delle Scienze Umane • Liceo Linguistico • Liceo Classico • Liceo Artistico • Tec. Industriale • Prof. Agrario • Prof. Alberghiero

---

Resta confermata la possibilità, tenuto conto delle esigenze di servizio, di svolgere la propria attività in forma agile.

### **Collaboratori scolastici, Addetti alle aziende, Cuochi, Guardarobieri e infermieri**

Particolare attenzione va posta per i profili su indicati attesa la maggiore difficoltà allo svolgimento dell'attività in lavoro agile

### **Idoneità con prescrizioni**

Per tutto il personale ATA, nel caso di giudizio di idoneità con prescrizioni resta a carico del Dirigente scolastico della fornitura dei dispositivi di protezione individuale e dell'adeguamento degli ambienti di lavoro. A tale proposito lo stesso CCNI sul personale inidoneo prevede che nel caso in cui il personale possa adempiere solo alcune delle mansioni del proprio profilo, sulla base del contratto di istituto, il lavoratore può essere impiegato in funzioni parziali del proprio profilo di appartenenza.

### **Inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo**

Il Dirigente scolastico valuta se è possibile l'utilizzo in mansioni equivalenti all'interno dell'istituto; in assenza di tali condizioni, il lavoratore potrà chiedere di essere utilizzato in altre istituzioni scolastiche. Nel caso in cui l'utilizzo del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo non sia possibile il lavoratore dovrà fruire dell'istituto giuridico della malattia.

### **Personale docente ed ATA (a tempo indeterminato)**

Il contratto di utilizzazione deve essere stipulato da parte dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante questo periodo il lavoratore fruisce della malattia.

## **LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO**

### **Inidoneità temporanea alla mansione del profilo**

Se nel corso del servizio il lavoratore, sulla base della richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, risulti essere inidoneo temporaneamente alla mansione dovrà essere collocato in malattia fino alla scadenza del termine indicato nel giudizio di inidoneità.

### **Idoneità allo svolgimento solo di alcune mansioni del profilo**

Il Dirigente scolastico disporrà l'organizzazione del servizio del lavoratore individuando, tra quelle



*Ministero dell' Istruzione*

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

## Istituto Istruzione Superiore "Palazzo Acreide"

Liceo delle Scienze Umane • Liceo Linguistico • Liceo Classico • Liceo Artistico • Tec. Industriale • Prof. Agrario • Prof. Alberghiero

---

proprie del profilo, le mansioni che aderiscono meglio alle prescrizioni sanitarie.

In allegato: Nota MI prot.1585 dell'11/09/2020



Il Dirigente Scolastico  
Prof. Rosario Di Luciano



# *Ministero dell'Istruzione*

## *Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*

ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali

per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

all'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

all'Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano

al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento

al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D'Aosta

e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici

delle istituzioni statali del sistema nazionale di istruzione

**Oggetto:** Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 - Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Con la presente nota si forniscono istruzioni e indicazioni operative in materia di lavoratori e lavoratrici "fragili", nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. A tale fine, è stata condotta un'opera di approfondimento degli strumenti a disposizione ai sensi della normativa e dei contratti vigenti, ai fini della massima tutela della comunità educante. L'Amministrazione si riserva di adottare strumenti di verifica e monitoraggio, atti a valutare l'adeguatezza degli strumenti e a prevenire ogni forma di abuso, a garanzia dei lavoratori che vantano un effettivo diritto.

La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13, che costituisce il necessario presupposto della presente nota, richiamando il *Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* del 24 aprile 2020, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l'eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando che **la condizione di fragilità**



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

**è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica.**

La stessa circolare, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, anche con riferimento all'opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio, **delinea un approccio integrato** che, ferme restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica dal Decreto MEF del 12 febbraio 2004, **attribuisce al medico competente, di cui all'articolo 25 del DLgs 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale.**

### La sorveglianza sanitaria e le misure in vigore

L'istituto della "sorveglianza sanitaria eccezionale", di cui all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga. La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020).

Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19, anche nell'ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria.

In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, **su richiesta del lavoratore**, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

### Declinazione del concetto di fragilità del lavoratore

Il concetto di fragilità va individuato **"in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico"** (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, **da solo**, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. **La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio** (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

### Profili procedurali

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e **fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.**
2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).
3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.
5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.
6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

### Personale docente/educativo

**Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:**

- a. **Idoneità;**
- b. **Idoneità con prescrizioni**
- c. **Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio**

### Idoneità

Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

### **Idoneità con prescrizioni**

Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l'adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Qualora il giudizio di idoneità non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l'organizzazione e l'erogazione del servizio, il Dirigente medesimo avrà cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente.

### **Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio**

Il medico competente può indicare un'inidoneità temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilità del lavoratore. L'inidoneità può essere intesa come l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

**In merito all'inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il CCNI** concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute, sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei), stabilisce, all'articolo 2, comma 4 che *“il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007”*.

Dalla previsione contrattuale richiamata emerge esplicitamente il diritto del personale in parola ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata.

**L'utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potrà avvenire solo a domanda dell'interessato, da produrre senza indugio, all'esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico.**

Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia.

Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di idoneità, lo trasmetterà alla competente articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

all'interno dell'Istituzione scolastica di titolarità, **indicando esplicitamente la volontà del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti nonché le funzioni cui è possibile adibirlo** nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell'utilizzazione di cui trattasi.

Il competente Direttore dell'Ufficio scolastico regionale predispone l'utilizzazione del lavoratore presso l'Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di **riportare l'orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall'articolo 8 del CCNI Utilizzazioni inidonei**.

Si richiamano, sinteticamente e a solo titolo esemplificativo, alcune attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, tra cui:

- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori;
- supporti didattici ed educativi;
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.

Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, **le attività di cui sopra potranno essere svolte in modalità di lavoro agile secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81**, sempre al fine di salvaguardare l'incolumità del lavoratore, con particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta la condizione di fragilità e, conseguentemente, l'inidoneità temporanea.

In caso di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si terrà conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, fermo restando che l'utilizzazione medesima potrà essere disposta – sempre su base volontaria – anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative, ovvero presso gli Uffici degli Ambiti territoriali o presso le sedi degli Uffici scolastici regionali, finanche presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa con i soggetti interessati.

Si rammenta, ad ogni buon conto, che l'utilizzazione avviene, di norma, nell'ambito della provincia di titolarità dell'interessato, ovvero anche in altra provincia nel caso in cui l'interessato lo richieda esplicitamente e che da parte della scuola o dell'Ufficio di destinazione vi sia l'effettiva necessità di utilizzazione.

Laddove sia dimostrato che il lavoratore richiedente utilizzazione non possa accedere a mansioni equivalenti a quelle previste dal proprio profilo professionale, l'articolo 42 del Dlgs. 81/2008 prevede che *“il datore di lavoro, [...] attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”*.

Nel caso di specie, nella comunicazione alla competente articolazione territoriale dell'Ufficio scolastico regionale, finalizzata all'utilizzazione del lavoratore in altri compiti, il Dirigente scolastico avrà cura di evidenziare l'impossibilità di attribuire al lavoratore una mansione equivalente a quella di provenienza, dopo aver percorso ogni opzione utile, affinché l'Amministrazione interessata possa provvedere a sua volta alla individuazione delle soluzioni più idonee, anche con riferimento a quanto previsto dal



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

richiamato CCNI Utilizzazioni inidonei, all'articolo 3, commi 2 e 3.

Qualora il Dirigente scolastico, attivata la richiesta di sorveglianza sanitaria dietro richiesta del lavoratore, sia in possesso di elementi che fanno ragionevolmente presumere un pericolo per la sicurezza e per l'incolumità fisica del dipendente interessato, in attesa della visita medica richiesta potrà assumere le misure cautelari di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b) e commi 2, 4 (motivazione della situazione di urgenza), 5, 6 e 7 del DPR 171/2011.

**Si rappresenta in ultimo che il posto resosi disponibile in corso d'anno per la dichiarata inidoneità temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze.**

**Resta fermo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del citato CCNI Utilizzazioni inidonei, in merito alla utilizzazione fuori ruolo del personale dichiarato temporaneamente inidoneo.**

### **Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa.**

Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, **in malattia d'ufficio** fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.

**Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l'eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti.**

### **Personale ATA**

Fermo restando che, ai sensi delle prescrizioni contrattuali citate e della norma a corredo delle considerazioni suesposte, è sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneità temporanea a svolgere la mansione in presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l'Assistente amministrativo e, ove valutato opportuno, per l'Assistente tecnico, svolgere attività lavorativa in modalità agile, particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, dei collaboratori scolastici addetti ai servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza. Resta inteso che, nel caso di idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell'apertura degli uffici e dell'attività didattica) e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all'interno del giudizio di idoneità.

Nel merito, l'articolo 4, comma 2 del CCNI Utilizzazioni recita inoltre: *“Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto **alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo***



# Ministero dell'Istruzione

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

**d'appartenenza** che siano comunque coerenti con le attività e l'organizzazione del lavoro della scuola'.

Nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitaria rechi una inidoneità temporanea ad ogni mansione del profilo, il Dirigente scolastico valuterà se sia possibile l'utilizzazione presso l'Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato. Qualora l'utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.

Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo ad ogni mansione del profilo, può applicarsi il disposto dell'articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, in analogia a quanto previsto per il periodo di predisposizione del contratto di utilizzazione da parte dell'Amministrazione di destinazione, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia. In tale caso, il lavoratore sarà sostituito ai sensi della normativa vigente.

### Personale a tempo determinato

Per quanto attiene al personale a tempo determinato si deve evidenziare come esso sia escluso dall'applicazione della disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei, così come disposto dal medesimo Contratto, all'articolo 6, comma 3.

Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro, il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Potrà, infine, darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all'interno del profilo professionale di cui trattasi.

Si allega, per una più agile predisposizione degli atti correlati all'avvio del procedimento, un modello per la richiesta di attivazione della sorveglianza sanitaria ad uso dei Dirigenti scolastici.

Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e di formazione  
IL CAPO DIPARTIMENTO  
Dott. Marco BRUSCHI

Firmato digitalmente da  
BRUSCHI MARCO  
C = IT  
O = MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE